

Camerano 18 Aprile 2020

"Assemblea Straordinaria"

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio direttivo collegandosi in video conferenza via l'impossibilità di vedersi di persona a causa della normativa restrittiva COVID 19. Sono collegati in video conferenza:

- Francesco Pellegrini - da Ancone (Consigliere)
- Paola Bianchini - da Ancone (Segretaria)
- Annalisa Faloppa - da Offagna (Tesoriera)
- Maria Paoletti Pellegrini - da Firenze (Vice Presidente)
- Daniele Catto - da Camerano (Presidente)

L'Assemblea deve visionare ed approvare il nuovo Statuto modificato. La denominazione cambia in "PULPUL ODV" mentre la partita IVA resta la medesima. ~~Il~~ lo Statuto ^{letto} viene approvato all'unanimità. Provvederò a stilare una delega per Maria Paoletti Pellegrini per poter procedere presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze alla registrazione. Niente altro da discutere, si chiude l'Assemblea alle ore 17,15.

Il Presidente

Daniele Catto

Daniele Catto



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 12 AGO 2020
N. ESATTEURO 2028
IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"POLEPOLE ODV"

.....

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione "POLEPOLE ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Firenze.

La sede può essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, se all'interno dello stesso Comune.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata

ART.5

FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e prestazioni sanitarie
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART.6

ATTIVITÀ SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione intende garantire il diritto alla salute, allo studio, al reinserimento nella vita sociale di persone svantaggiate e con problematiche familiari e vittime di abuso, svolgendo le seguenti attività, da considerarsi declinazione specifica di quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Rispettare e promuovere ogni intervento a tutela in particolare dei minori e delle donne e intervenire dove questi diritti vengano violati.
- b) Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alla situazione del Kenya zona Malindi, per promuovere l'educazione allo sviluppo e alla pace, la conoscenza e lo scambio con altre culture. Stabilire e

mantenere il contatto con associazioni affini, a livello nazionale ed internazionale ed eventualmente aderirvi.

g) Formare ed impiegare personale volontario e non dell'associazione per l'assistenza alle popolazioni che gravano in stato di necessità, per trasmettere loro competenze agricole e di ingegneria utili a valorizzare le risorse del territorio.

h) Sostenere economicamente, tramite borse di studio e adozioni a distanza, la formazione scolastica dei minori svantaggiati e la formazione professionale dei giovani diplomati che hanno ottenuto ottimi risultati alla scuola locale, per far fronte ad un vuoto formativo legato a problematiche economiche che non consentono di accedere a livelli superiori di educazione e a professioni specifiche. Lo stesso per i ragazzi italiani e gli stranieri migrati in Italia.

i) Favorire lo studio e la realizzazione di progetti, in particolare nei settori socio-sanitario, delle infrastrutture, del lavoro, dell'educazione e della formazione con lo scopo di favorire uno sviluppo equo, vitale e sostenibile oltre all'autonomia delle persone che si trovano in stato di disagio.

f) Sostenere uno sviluppo nel campo artistico e artigianale, valorizzando la cultura tradizionale e incentivando anche lo scambio con il nostro paese.

ART. 7

VOLONTARI

I *volontari* sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le spese *effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

ART.8

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.9

SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Chi richiede l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sul diniego di ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

La delibera motivata di rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro quindici giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci aderenti all'associazione ordinari".

ART.10

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno un giorno prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.11

DOBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

ART.12

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria entro il 31/12, comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- esclusione per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali di una certa gravità arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A.R. ..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART.13

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

L'associato può tuttavia ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (comma 3, art. 24 Codice Civile)

ART.14

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;

altri organi se previsti: l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 3 (tre) anni rinnovabili.

ART.16

ASSEMBLEA DEI SOCI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale dei soci è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti; sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno n° 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale apposto sulla lettera di convocazione o dalla data apposta sulla ricevuta se l'avviso di convocazione è consegnato a mano;

qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione; o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 10 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: 1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'approvazione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore individuate dal Consiglio Direttivo;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni tra cui quello assembleare;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 10 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri dell'organo di controllo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

ART.16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i membri dell'organo di controllo se nominato e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina salvo nel caso in cui siano sostituiti dai primi dei non eletti nella precedente elezione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

all'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di nonna una volta al mese, ma anche ogniquale volta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 15 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il

Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti all'associazione: in questi casi il segretario non ha diritto di voto;

- nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività di cui art. 6 del CTS o decommercializzate ai sensi degli artt. 79 e 84 del CTS: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria dei soci;

- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;

- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;

nominare e revocare un incaricato per lo svolgimento di eventuali attività , qualora la legge richieda;

sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;

redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto;

regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;

assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonché irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;

• ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

• assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;

• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

• predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

• elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;

• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello inteso;

• proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

• deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

• radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso senza giustificato motivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.17

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

b) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

c) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART.18

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la fuma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del presidente.

ART.19

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e se non è scelto tra i consiglieri eletti nel consiglio direttivo dura in carica n° 1 anno rinnovabili e non ha diritto di voto.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

ART. 20

IL TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

ART.21

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.22

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale; non, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono ne elettori ne eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART.23

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione n° 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 23, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.26

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

RT. 27

FORME DI FUNZIONAMENTO

e norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

soci possono esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni.

ART.28

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117* (codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Davide Gotti
Alessandro Ideo
Quincis Galaffre
Giovanni Felice
Roberto Boubey
Elisa Nanti
Roberto Vassallo
Concetta Vazzana

